

CAP 1 SOCIETÀ E DIRITTO

norma giuridica: è una regola di comportamento che si distingue dalle altre per diversi caratteri: l'esteriorità, l'imperatività, la coercibilità, la generalità e l'astrattezza

ogni norma giuridica è anche:

- **nuova**, nel senso che apporta un'innovazione nel quadro normativo, introducendo una regola prima inesistente o sostituendo, modificando o integrando una regola preesistente
- **esteriore** perchè richiede un adeguamento dei comportamenti esteriori degli uomini ad essa
- **imperativa** perchè si configura come una prescrizione o un divieto di un determinato comportamento rivolto ai destinatari
- **coercitiva** perchè prevede una sanzione per coloro che non la rispettano
- **generale** perchè si rivolge ad una collettività non alla singola persona
- **astratta** perchè si riferisce ad azioni o comportamenti, astratti appunto, che fungono da esempi standard per valutare azioni o comportamenti concreti

ordinamento giuridico: è l'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di una comunità all'interno di uno stato

gli elementi indispensabili per l'ordinamento sono:

- la **plurisoggettività** → se non ci fosse, mancherebbero i destinatari delle norme giuridiche
- l'**organizzazione** → se non ci fosse, mancherebbero le strutture la cui funzionalità è fondamentale per definire un ordinamento sociale destinato a durare nel tempo
- la **normazione** → necessaria per il mantenimento di un ordine stabile

ripartizioni e classificazioni del diritto:

diritto positivo – diritto naturale → il diritto positivo è il diritto effettivamente vigente in uno stato, il diritto naturale è un diritto rispondente ai criteri di giustizia e di equità, quasi un diritto ideale

diritto oggettivo – diritto soggettivo → il diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti di uno stato-comunità e che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti, il diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico

diritto pubblico – diritto privato → diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di uno stato, i rapporti tra il cittadino e lo stato; diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti tra soggetti singoli

lo Stato e i suoi elementi costitutivi:

lo **Stato** è un gruppo di individui con base territoriale definita e fissa, raccolto e ordinato intorno ad un centro di potere, a sua volta indipendente da ogni altro potere e preminente all'interno del gruppo

i 3 elementi costitutivi di uno Stato sono: 1) il **popolo**, 2) il **territorio**, 3) la **sovranità**

- popolo: è l'insieme delle persone che fanno parte di uno Stato, legate ad esso da un vincolo di cittadinanza

ma cos'è la cittadinanza?

è lo status che ciascun ordinamento assegna secondo criteri precisi

in Italia, la normativa sulla cittadinanza è contenuta nella legge 91 secondo cui si è cittadino italiano se:

- si ha padre o madre cittadini italiani
- sei nato nel territorio italiano

popolo vs popolazione: la popolazione sono tutti quelli che hanno residenza nel territorio dello Stato e sono sottoposti alle sue leggi → non fanno parte della popolazione però, pur facendo parte del popolo italiano, i cittadini residenti all'estero

il **territorio:** nel territorio rientrano la superficie della terra delimitata dalle frontiere, il mare territoriale (entro le dodici miglia), lo spazio aereo, il sottosuolo → no le ambasciate e le sedi diplomatiche in territorio estero

la **sovranità** è originaria, cioè l'ordinamento giuridico trova in sé stesso la propria legittimazione, la sua capacità di affermarsi come stato non deriva in alcun modo dalla volontà di un ordinamento superiore; è indipendente nell'ambito dell'ordinamento internazionale; prevede la potestà di imperio perchè ha il potere di imporre ai cittadini di uno stato il rispetto delle leggi attraverso una forza legale

stato assoluto:

il potere assoluto è senza limiti ed è concentrato nelle mani del Re e si trasmette per via ereditaria: egli è titolare del potere esecutivo e del potere legislativo

↪ i giudici, nominati dal Re, amministrano la giustizia in nome del Sovrano

il processo di transizione che porterà dallo Stato assoluto allo Stato liberale è stato scaturito da cause economiche e sociali; accanto ad un notevole progresso commerciale, l'affermarsi della borghesia come classe sociale portò con sé l'idea che la differenza tra gli individui non fosse dettata dallo status (appartenenza o meno al ceto aristocratico), ma dalla condizione economica, cioè dal possesso o meno di capitali.

lo Stato liberale si configura come prima realizzazione dello Stato di diritto; si registra una separazione tra la sfera pubblica o del pubblico potere e la sfera privata, area riservata all'autonomia dei singoli, in cui lo Stato non entrava mai. Nella sfera pubblica gli organi dello stato esercitano legalmente la forza di imperio per assicurare il mantenimento dell'ordine contro i pericoli interni ed esterni allo stato; la sfera privata rappresenta invece una dimensione nella quale l'individuo è sovrano, lo Stato deve astenersi da ogni interferenza, esso non persegue direttamente il bene dei singoli, ma lascia che siano essi stessi a soddisfare i propri bisogni attraverso l'esercizio delle libertà e dell'autonomia. lo stato **liberale** si definisce infatti "stato non interventista". Sul piano istituzionale, si caratterizza per alcuni tratti distintivi: I

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA FAMILIARE

la famiglia **Pontes** é composta da mamma e papà tossicodipendenti e 5 figli: i figli sono sempre stati affidati a case di cura o istituti simili

uno di loro però è nato con una sindrome di astinenza quindi per lui hanno fatto una richiesta particolare cioè avere una possibilità di vita familiare migliore, per questo vengono impediti ai genitori le visite e viene affidato ad un istituto per l'adozione

il caso ha violato l'art. 8 del codice civile e ha 4 questioni da risolvere:

- 1) la violazione del diritto di visita
- 2) il diritto di vivere con il proprio figlio
- 3) il diritto di chiedere l'annullamento dell'adozione
- 4) la volontà di far tornare il bambino dalla sua famiglia

i giudici sono concordi con il diritto di visita, ma contrari al diritto di chiedere l'annullamento dell'adozione e la volontà di far tornare il bambino dalla sua famiglia anzi addirittura tolgono la potestà genitoriale ai genitori perché tossicodipendenti

i genitori negli anni avevano avuto numerose ricadute, per questo, per Pinto (giudice) è giusta la revoca della potestà genitoriale, l'ultimo figlio, infatti, al contrario degli altri non ha potuto instaurare un legame affettivo con i genitori e quindi è giusto l'allontanamento del minore

la coppia poi ha fatto ricorso per la perdita della potestà genitoriale e ha riacquisito il diritto di visita ma non potrà tornare con loro in famiglia

IL DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA

incappucciamento detenuti

un uomo evaso da un penitenziario commette tutta una serie di delitti, la polizia riesce a rintracciarlo e lo arresta in un'abitazione in cui sono state trovate delle armi poi per tenerlo tranquillo gli vengono messe le manette ai polsi e alle caviglie e viene incappucciato e rimane così per 2 ore anche durante l'interrogatorio

"l'incappucciamento" è avvenuto perché era il metodo ritenuto più consono per la polizia per mantenere l'anonimato e la propria incolumità fisica

l'uomo si è rivolto alla Corte lamentando la violazione dell'art. 3 (proibizione della tortura) ma non hanno riconosciuto nessuna violazione

il giudice Pinto però non è d'accordo con la Corte proprio perché secondo lui incappucciare un uomo è qualcosa di inconcepibile, di degradante

anche l'ONU ha considerato questo comportamento insano e degradante e si è impegnato a garantire una più ampia protezione dagli abusi

CONCLUSIONE: il comportamento è risultato eccessivo e non si può giustificare, l'unica giustificazione sembrerebbe essere la volontà di volerlo umiliare

se la polizia avesse voluto proteggere la propria identità, avrebbero dovuto incappucciare i poliziotti e soprattutto loro non ero a rischio proprio perché l'uomo era incappucciato e ammanettato

3)

IL DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA uso eccessivo della forza

un uomo detenuto in un penitenziario russo si è sempre rifiutato di uscire momentaneamente dalla propria cella per andare nella sala degli interrogatori perché riteneva di aver diritto ad un avvocato di fiducia non di ufficio

così 2 poliziotti hanno cercato di tirarlo fuori dalla cella con la forza e involontariamente gli hanno rotto un braccio: **l'uomo si è rivolto alla Corte lamentando la violazione dell'art.3**
ma non hanno riconosciuto alcuna violazione

- 1) secondo il giudice, la rottura del braccio NON è stato intenzionale
- 2) la polizia doveva proteggerlo, non rompergli il braccio
- 3) anche se l'uomo fosse caduto e si fosse rotto il braccio da solo, la polizia avrebbe dovuto lasciare il braccio immediatamente

si tratta quindi di una lesione che poteva essere evitata, quindi di un uso della forza non necessario

non possono essere accettate, pertanto si parla di una violazione dell'art. 3